SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N. 411)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BALDINI e MAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1969

Modifica dell'articolo 8 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 263, e del regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, riguardante l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle disposizioni concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni, costituisce per l'Esercito uno strumento normativo fondamentale: ha consentito il funzionamento amministrativo efficiente e funzionale degli enti dell'Esercito e le recenti leggi deleganti per l'unificazione del Dicastero della difesa, 12 dicembre 1962, n. 1862, e 9 ottobre 1964, n. 1058, hanno consentito all'Amministrazione della difesa di estendere tale normativa alle altre due Forze armate - Marina ed Aeronautica — ai fini della razionale unificazione di esse.

S'impone, però, un aggiornamento che adegui la denominazione e la funzione di taluni organi a quelle svolte in base alle effettive attribuzioni e che servano a fornire all'Amministrazione la legge che consenta una compiuta elaborazione del regolamento di amministrazione interforze che le leggi delegate hanno previsto per una compiuta unificazione normativa.

La soppressione proposta degli « Uffici di contabilità e revisione » e degli « Uffici am-

ministrativi » e la creazione delle Direzioni di amministrazione semplifica le strutture amministrative militari, ne potenzia i controlli e le rende nel contempo più efficienti e funzionali. La denominazione più idonea ad indicare gli uffici sostitutivi di quelli di cui si auspica la soppressione è quella di « Direzioni di amministrazione », denominazione che già si rileva nel regio decreto 21 giugno 1940, n. 856, quale espressione più adatta alla loro appropriata qualificazione.

Analogamente le funzioni ispettive richiedono personale idoneo per tali funzioni e pertanto anche gli ufficiali di amministrazione possono svolgere con piena efficacia tale delicato compito per l'esperienza acquisita nello svolgimento di attività presso gli enti periferici.

Per questo abbiamo approntato l'articolo unico che sottoponiamo alla vostra approvazione.

Il provvedimento non comporta alcun onere diretto o riflesso per lo Stato.

Onorevoli senatori, le ragioni che consisigliano l'approvazione del presente disegno di legge sono della massima evidenza, e pertanto confidiamo che esso incontrerà il vostro unanime consenso.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'Ufficio di contabilità e revisione di cui all'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni e gli Uffici amministrativi di cui al regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, sono soppressi; sono istituite in loro vece le Direzioni di amministrazione con le attribuzioni dei suddetti Uffici.

Le ispezioni amministrative ordinarie di cui al regio decreto 16 aprile 1934, n. 859, ed al regio decreto 14 ottobre 1937, n. 1963, sono attribuite anche a generali e colonnelli del Servizio di amministrazione dell'esercito.